

Corte costituzionale - Sentenza 24 gennaio-6 febbraio 2007 n. 26 (Presidente Bile; Relatore Flick)

LA MASSIMA Procedimento penale - Sentenza di proscioglimento dibattimentale - Limiti all'appello - Articolo 1 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 - Illegittimità costituzionale parziale. (Legge 46/2006, articolo 1) È illegittimo l'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 («Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento»), nella parte in cui, sostituendo l'articolo 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'articolo 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva.

Procedimento penale - Sentenza di proscioglimento dibattimentale - Appelli proposti alla data di entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006 n. 46 - Inammissibilità - Articolo 10, comma 2, della legge 20 febbraio 2006 n. 46 - Illegittimità costituzionale parziale. (Legge 46/2006, articolo 10) È illegittimo l'articolo 10, comma 2, della legge 20 febbraio 2006 n. 46 nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile.